

INFORMATIVA AI LAVORATORI SUL RISCHIO DA ALCOL-DIPENDENZA E DIVIETO DI ASSUNZIONE E SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE ALCOLICHE NEI LUOGHI DI LAVORO

La salute ed il benessere dello stato psicofisico costituiscono un diritto essenziale dei lavoratori e la modalità più giusta per salvaguardarlo è quella di fornire agli stessi informazioni corrette.

Il consumo di bevande alcoliche è uno dei fattori che influenzano lo stato di salute e di benessere durante il lavoro.

L'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) stima che il 10-30% degli infortuni lavorativi sono determinati da problemi alcol-correlati. Infatti, i rischi legati all'assunzione di sostanze alcoliche in ambiente di lavoro e le possibili conseguenze che ne derivano, possono coinvolgere, oltre chi consuma alcol anche i colleghi di lavoro, alunni o altre persone, configurandosi in tal modo il rischio per i "terzi".

Effetti dell'alcol sull'organismo

L'alcol, sostanza estranea all'organismo, non è un nutriente, apporta solo 7 kcal per grammo.

Il suo consumo non è utile all'organismo, anzi può essere causa di danno diretto alle cellule di molti organi ed apparati tra cui i più vulnerabili sono il fegato e il sistema nervoso centrale.

L'alcol è una sostanza con una elevata capacità di indurre dipendenza. L'alcol dipendenza è caratterizzata da un comportamento ossessivo di ricerca compulsiva di bevande alcoliche e determina una condizione di assuefazione e tolleranza (per raggiungere un determinato effetto desiderato la persona è costretta a bere quantità sempre maggiori di bevande alcoliche) e come per altre droghe con il manifestarsi di una sindrome da astinenza nel caso di una brusca interruzione del consumo di alcol.

L'alcol è una sostanza classificata dall'AIRC (Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro) fra le sostanze cancerogene per l'uomo (tumori del cavo orale, faringe, laringe, esofago, colon-retto, fegato, pancreas, mammella) e dall'OMS fra le droghe.

L'alcol ha un potere psicoattivo, agendo sul funzionamento del cervello dell'uomo, modificandone il comportamento, influenzando in particolare la capacità di attenzione, di concentrazione e i tempi di reazione agli stimoli. Inoltre, anche a basse dosi può indurre sonnolenza, soprattutto dopo i pasti.

Un consumo moderato di alcol si accompagna generalmente ad un iniziale senso di benessere, sicurezza, euforia e disinibizione; è importante ricordare che anche bassi livelli di alcolemia (0,2 g/l) portano a sopravvalutare le proprie capacità, a non rispettare le norme di sicurezza, ad affrontare rischi lavorativi che altrimenti non verrebbero mai corsi ed a conseguenze negative nei rapporti con i colleghi o i superiori.


Metabolismo dell'alcol

Le bevande alcoliche si distinguono in due categorie in base al procedimento di fabbricazione: bevande fermentate (vino, birra e sidro) e bevande distillate (acquaviti o superalcolici, amari, aperitivi e alcopops).

La quantità di alcool etilico contenuto in una bevanda si misura in gradi alcolici, più spesso detti gradi (°), che rappresentano la percentuale di alcol sul volume della bevanda (precisamente i ml di alcol contenuti in 100 ml di bevanda alcoolica).

L'alcol ingerito viene assorbito dall'organismo in parte a livello dello stomaco (20%), ma in misura maggiore a livello del primo tratto dell'intestino (80%). Trasportato dal sangue, esso raggiunge - in tempi diversi - tutti gli organi e tessuti del nostro corpo.

La rapida trasformazione (metabolismo) dell'alcol in altre sostanze meno nocive avviene a livello dello stomaco e, soprattutto, del fegato, che metabolizza oltre il 90% della quantità assorbita. La velocità con cui il fegato rimuove l'alcool dal sangue varia da individuo ad individuo; in media il fegato è in grado di rimuovere fino a 0.5 Unità Alcooliche (U.A.) per ogni ora ovvero può smaltire 1/2 bicchiere di una qualsiasi bevanda alcoolica all'ora e dunque 1 bicchiere ogni 2 ore circa. Di conseguenza chi lavora dovrebbe aspettare almeno due ore, dopo aver bevuto un bicchiere (125 ml di vino o equivalente), prima di riprendere l'attività lavorativa.



L'eliminazione degli alcolici, al contrario di quanto si pensi, non è accelerata né dal freddo, né dal caldo, né dallo sforzo fisico, né dal caffè o da una doccia fredda.

Chi svolge lavori pesanti non elimina più velocemente l'alcol di chi svolge lavori sedentari.

In base alle conoscenze attuali, non è possibile identificare quantità di consumo di bevande alcoliche raccomandabili o sicure per la salute.

Riferimenti normativi

La normativa vigente nel nostro paese ha previsto delle misure preventive mirate a sensibilizzare i lavoratori e a informarli circa gli effetti negativi del consumo di alcol e dell'alcol dipendenza nei luoghi di lavoro. Queste misure riguardano soprattutto i lavoratori che svolgono mansioni che comportano un elevato rischio infortunistico ovvero per la sicurezza, l'incolumità e la salute dei terzi e i riferimenti normativi sono i seguenti.

- Legge 30 marzo 2001 n.125 "Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcol correlati".
 - **"Nelle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza e l'incolumità o la salute dei terzi, individuate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, è fatto divieto di**

assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche" (art.15, comma 1).

- *"Chiunque contravvenga alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da lire 1 milione a lire 5 milioni"*(art.15, comma 4; da 516,46 a 2582,28 €).
- Provvedimento Conferenza Stato Regioni del 16.03.2006.
 - Comprende un elenco di **14 attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute dei terzi** tra cui rientra *"l'attività di insegnamento nelle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado"* (allegato I, punto 6).
- D.Lgs.9.04.2008/n.81 "attuazione dell'art.1 della L.03.08.2007/n.123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro".
 - *"Le visite mediche di cui al comma 2, a cura e spese del datore di lavoro, comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente. Nei casi ed alle condizioni previste dall'ordinamento, le visite di cui al comma 2, lettere a), b), d), e-bis) e e-ter) sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcoldipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti"*. (art. 41, comma 4).
 - *"Entro il 31 dicembre 2009, con accordo in Conferenza Stato-Regioni, adottato previa consultazione delle parti sociali, vengono rivisitate le condizioni e le modalità per l'accertamento della tossicodipendenza e della alcoldipendenza"* (art. 41, comma 4 bis).

Alla luce di quanto previsto dalla normativa vigente con la presente nota informativa si ricorda che:

- è fatto divieto di somministrare bevande alcoliche e superalcoliche all'interno dell'istituto scolastico;
- è fatto divieto di assumere sostanze contenenti alcol durante lo svolgimento dell'attività lavorativa in quanto gli effetti di tale assunzione possono comportare un rischio infortunistico aggiuntivo;
- per la verifica del rispetto del divieto di assunzione di bevande alcoliche o superalcoliche sono previsti test alcolimetrici senza preavviso sia in campioni predefiniti di lavoratori sia selezionati in modo randomizzato. Il riscontro di un'alcolemia positiva comporterà comunque un temporaneo allontanamento dalla mansione a rischio e applicazione della sanzione sopra indicata. Risultare negativi al controllo alcolimetrico significa avere un tasso alcolemico rilevato pari a zero. Per tale motivo è necessario astenersi dal bere bevande alcoliche o superalcoliche anche solo in modiche quantità non solo durante lo svolgimento dell'attività lavorativa ma già DUE/TRE ORE PRIMA dall'inizio dell'orario di lavoro o ancora meglio NELLE OTTO ORE PRECEDENTI l'inizio dell'orario di lavoro;
- per la verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza è prevista la sorveglianza sanitaria periodica da parte del medico competente effettuata sulla base di un protocollo sanitario condiviso con il RLS e preventivamente comunicata a tutti i lavoratori.

DISPOSIZIONE

È fatto divieto a chiunque operi all'interno dell'Istituto Scolastico di assumere e somministrare, in qualsivoglia forma ed in ogni momento dell'attività lavorativa, sostanze contenenti alcol.



Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa TERESA LUONGO



Firmato da:
LUONGO TERESA
Codice fiscale: LNGTRS61D57A717B
17/02/2023 14:38:53